



COPIA

# Comune di Pievepelago

## Provincia di Modena

Oggetto: **Testo unico dei regolamenti in materia di entrata comunali, istituzione regolamento dell'imposta municipale propria dal 2012. Modificazioni – Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche anno 2012. Modificazioni – Approvazione**

### Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.10 DEL 23/04/2012

L'annoduemiladodici, addì **ventitre** del mese di aprile alle ore.17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

|    |                        |             | Presenti | Assenti |
|----|------------------------|-------------|----------|---------|
| 1  | Ferroni Corrado        | Sindaco     | X        |         |
| 2  | Merola Rachele         | Consigliere | X        |         |
| 3  | Micheli Maurizio       | Consigliere | X        |         |
| 4  | Nardini Orazio         | Consigliere | X        |         |
| 5  | Picchietti Rosaria     | Consigliere | X        |         |
| 6  | Vanoni Milena          | Consigliere | X        |         |
| 7  | Pasquesi Fabio         | Consigliere | X        |         |
| 8  | Preti Erika            | Consigliere |          | X       |
| 9  | Gianni Linda           | Consigliere | X        |         |
| 10 | Pollastrini Paolo      | Consigliere | X        |         |
| 11 | Mordini Gabriele       | Consigliere |          | X       |
| 12 | Botti Orlando          | Consigliere | X        |         |
| 13 | Cassettari Christopher | Consigliere | X        |         |
|    |                        |             | 11       | 2       |

Assiste alla seduta il Sig. Giovanelli Giampaolo Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## DELIBERA C.C. N. 10 DEL 23/04/2012

**Oggetto: TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI. - ISTITUZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DAL 2012. -REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE- ANNO 2012- MODIFICAZIONI- APPROVAZIONE.**

- Presenti all'appello nominale.....n. 11 ; il Numero dei presenti è salito a 12 alle ore 17,10 , punto 2 all'ordine del giorno dopo l'ingresso del consigliere Mordini
- Presenti alla votazione.....n. 12

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- **l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97** dispone: " ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- **gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446** con il quale è stata conferita potestà regolamentare ai Comuni, in punto alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili ed all'Imposta Municipale propria;
- **l'art. 13 del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU);
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- **l'art.59, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n.446/97**, che prevede che i Comuni possono stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- **l'art.59, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n.446/97**, che prevede la possibilità dei comuni di restringere ai soli fabbricati l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n.504/92;
- **l'art.59, comma 1, lettera g) del citato D.Lgs. n.446/97** che prevede la possibilità per i comuni di determinare periodicamente i valori in comune commercio delle aree fabbricabili;
- **l'art.59, comma 1, lettera i) del citato D.Lgs. n.446/97** che prevede la possibilità di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- **l'art.59, comma 1, lettera p) del citato D.Lgs. n.446/97** che prevede la possibilità ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di attribuire compensi incentivanti al personale addetto.
- **l'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662**, il quale dispone che "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
- **Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504**, con il quale è stata istituita e disciplinata l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 507**, con il quale si è provveduto alla revisione e riordino della disciplina relativa all'Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- **il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360**, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007), il quale ha istituito e regolato l'addizionale comunale all'IRPEF;
- **l'art. 1, comma 11, D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito nella L. 14/09/2011 n.148** il quale ha revocato la sospensione del potere di determinazione di variazione in aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF;
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'art. 27 del D.L. 29/11/2008 n. 185**, convertito dalla Legge 28/1/2009 n. 2, in materia di accertamento con adesione;
- **Art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n.216 convertito nella L. 24/02/2012 n. 14**, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci comunali di previsione;
- **il Testo Unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Pievpelago**, approvato con propria deliberazione n.7 del 28/03/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- le precedenti deliberazioni comunali n. 12 del 30/03/09, n. 9 del 27/02/10, n. 5 del 23/03/11 di conferma dell'aliquota dello 0,1% a scaglione unico dell'addizionale comunale irpef;

considerato che in materia di imposta municipale propria (IMU):

- le suesposte disposizioni di legge, istituendo detta imposta, conferiscono nei limiti delle stesse, ai Comuni la facoltà di introdurre o limitare agevolazioni a favore di alcune categorie di contribuenti nonché di regolare alcuni istituti o fattispecie fiscali in deroga e/o ad integrazione di quanto stabilito dalle stesse disposizioni di legge;
- si intende introdurre condizioni aggiuntive al fine del trattamento fiscale agevolato quali terreni agricoli in luogo di aree fabbricabili;
- si intende introdurre e disciplinare la determinazione dei valori delle aree fabbricabili;
- si intende considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
- si intende restringere ai soli fabbricati l'agevolazione riconosciuta a favore degli enti non commerciali per gli immobili posseduti ed adibiti ad una delle attività di cui all'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.504/92;
- si intende considerare regolarmente effettuati i pagamenti fatti da uno solo dei contitolari;
- si intende incentivare l'attività svolta dal personale dell'Ente in materia di controllo fiscale;

considerato che in materia di addizionale Comunale IRPEF

- si intende stabilire nuove aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli dalla legge statale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917;

ritenuto, quindi, necessario ed opportuno procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria anticipatamente istituita dal 2012 dal citato art. 13 del DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 ed alla modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF;

- si rende quindi necessario modificare il proprio testo unico dei regolamenti relativi alle entrate comunali;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Pollastrini, Mordini, Cassettari, Botti);

## DELIBERA

1. di istituire il regolamento dell'imposta municipale propria;
2. ai fini di cui al punto precedente, di apportare al vigente Testo Unico dei Regolamenti in materia di Entrate Comunali, le seguenti modifiche:
  - 2.1. il LIBRO II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI e gli articoli da 29 a 36 sono così sostituiti:

*“LIBRO II - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA*

### **Articolo 29 - oggetto del presente regolamento**

*Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Pievepelago. Per quanto non previsto dal presente regolamento sia applicano le norme di legge vigenti.*

### **Articolo 30- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

*In ragione di quanto previsto dall'art 15, Legge 27/12/77 n. 984 i terreni agricoli del comune di Pievepelago sono esenti da imposta come previsto dall'art 7 lettera “h” del DLgs 504/92 applicabile anche in materia di IMU secondo quanto previsto dal comma 8 art 9 DLgs 23/2011.*

1. *L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del DLgs 30 dicembre 1992 n.504, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art.58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 ed dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 gennaio 1963 n.9 con le seguenti correzioni ed integrazioni:*
  - a. *Deve sussistere effettiva attività agricola a titolo principale di coltivazione, allevamento di animali o silvicoltura;*
  - b. *il fondo per cui si richiede il trattamento fiscale agevolato deve essere effettivamente utilizzato nell'ambito dell'esercizio delle citate attività agricole a titolo principale. Nel caso di attività di allevamento, il fondo si intende effettivamente utilizzato qualora i prodotti vegetali ottenuti dallo stesso siano effettivamente destinati a nutrimento degli animali allevati;*
  - c. *Il contribuente deve prestare abitualmente la propria diretta, effettiva e manuale attività di lavoro nell'ambito delle citate attività agricole a titolo principale. Per prestazione abituale deve intendersi quella che impegni il contribuente per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la sua maggior fonte di reddito da commisurarsi rispetto al reddito complessivo imponibile risultante da dichiarazione dei redditi relativa all'anno per cui si chiede l'applicazione del trattamento fiscale agevolato in questione;*
  - d) *nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.*

### **Articolo 31- Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

- 1.*La qualificazione e la base imponibile delle aree fabbricabili sono stabiliti per legge.*
2. *Nella determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili si tiene conto dei valori e dei prezzi ricavabili da contratti, perizie, atti, documenti, relazioni, pubblicazioni, dati ed informazioni a qualunque titolo relativi ad aree fabbricabili ed a fabbricati.*
3. *I valori delle aree potranno essere ottenuti da valori e prezzi relativi ai fabbricati attraverso il criterio del valore di trasformazione.*
4. *In attuazione di quanto disposto ai commi precedenti, la Giunta comunale può approvare, anche periodicamente, i valori di riferimento e/o i relativi criteri e modalità di determinazione e di aggiornamento. La Giunta potrà avvalersi del supporto di dipendenti del Comune e/o di tecnici esterni incaricati.*
5. *Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo,*

*allo stesso non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.*

*6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'area sia oggetto di intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione. Si applicano, parimenti, ad immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione a fabbricati in corso di costruzione e di definizione*

*7. Si considerano aree fabbricabili i fabbricati o le parti di essi collabenti, diroccati o fatiscenti, non accatastabili con rendita, sempreché sia possibile in base alla normativa urbanistico – edilizia vigente il recupero edilizio*

### **Articolo 32 - Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari**

*Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata.*

### **Articolo 33 - Esenzioni**

*L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica unicamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.*

### **Articolo 34 - Versamenti effettuati da un contitolare**

*I versamenti dell'imposta in questione si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.*

### **Articolo 35 - Incentivi per l'attività di controllo**

*Per incentivare l'attività di controllo ed accertamento dell'imposta in questione, nell'ambito del trattamento accessorio del personale, è costituito un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività. Il fondo è alimentato con una quota delle somme effettivamente accertate o riscosse. Con atto della giunta Comunale sono determinati i criteri e le modalità di alimentazione e ripartizione del fondo. “*

2.2. gli articoli da 29 a 36 sono abrogati;

2.3. il LIBRO VI - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE , gli articoli da 109 a 110 sono così sostituiti:

### **Articolo 109 – Determinazione dell'Aliquota**

*1. Fatto salvo quanto stabilito per gli anni precedenti, a decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 360/1998, è applicata in ragione delle aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti:*

- a) da 0 euro a 15.000,00 euro, 0,19%*
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,2%*
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,4%*
- d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,6%*
- e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%*

*2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nei limiti di legge.*

*3. Per ciascuno degli anni successivi al 2012, l'aliquota è determinata dal competente organo comunale con proprio provvedimento. In assenza di tale provvedimento annuale è confermata l'aliquota stabilita dal Comune per l'esercizio precedente.*

## Articolo 110 – Esenzioni

*Per l'anno d'imposta 2012 è stabilita l'esenzione in ogni caso dalla citata addizionale a favore di tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inferiore o pari a € 13.000. La soglia di reddito indicata nel precedente periodo non deve intendersi a titolo di franchigia.*

2.4. il comma 1 dell'articolo 112 è sostituito da altro del seguente tenore: "Il presente testo unico è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria e le modifiche al regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Le disposizioni regolamentari relative all'imposta comunale sugli immobili si intendono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012."

3. **DI DARE** mandato all'Ufficio tributi di redigere un testo del Testo Unico di cui al punto precedente, che tenga conto delle modifiche apportate con il presente atto, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei contribuenti, in ottemperanza dei principi di semplificazione, chiarezza, trasparenza e di maggior fruibilità da parte dei cittadini;

4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2012, . con la seguente separata votazione: favorevoli 8 (otto) e contrari 4 (quattro). Pollastrini, Mordini, Cassettari, Botti.

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO  
Fto Giovanelli Giampaolo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_19-05-2012\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, \_\_\_\_\_

IL responsabile del servizio  
Fto Annalisa Antonioni

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Giovanelli Giampaolo

---

### PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica: favorevole

li, 23-04-2012

Il Responsabile del Servizio  
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:  
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 23-04-2012

Il Responsabile del Servizio  
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Responsabile del Servizio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

---